

**STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA LEGALE RAPPRESENTANZA**

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA

**Art. 1.** E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"GAL LOMELLINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

La società potrà in ogni momento ampliare la propria compagine sociale, conformemente a quanto previsto attualmente in materia dal codice civile.

**Art. 2.** La Società ha sede nel Comune di Mede (PV).

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del suindicato Comune (mutamento di indirizzo) e potrà istituire, modificare o sopprimere unità operative locali, agenzie, filiali, succursali, uffici in tutto il territorio italiano ed anche all'estero.

I soci, con propria decisione da adottare con delibera assembleare, potranno trasferire la sede sociale in altro Comune italiano ed istituire sedi secondarie ed amministrative sia in Italia che all'estero.

**Art. 3.** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci, che i soci hanno volontariamente stabilito di adottare.

**Art. 4.** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

In caso di proroga della stessa oltre il termine stabilito, al socio che non abbia consentito alla delibera non spetterà il diritto di recesso.

TITOLO SECONDO

OGGETTO

**Art. 5.** ) La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nella Qualificazione del Territorio della Lomellina, presentata dal Comune di Mede ai sensi della D.d.g. 16 febbraio 2007 - n. 1417, in funzione della predisposizione del Piano di Sviluppo Locale denominato "Una Terra fatta d'acqua". La società promuoverà azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in accordo con le strategie delineate nel suddetto Piano di Sviluppo Locale. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società potrà:

1. gestire e attuare il PSL "Una Terra fatta d'acqua"- Piano di Sviluppo Locale della Lomellina ai sensi del Decreto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n. 7257 del 14/07/2009

2. promuovere lo sviluppo sostenibile;

3. animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale ed enogastronomico, del settore delle agroenergie e del turismo rurale

4. favorire attività di recupero della memoria storica e dell'identità territoriale mediante l'individuazione di tipologie paesistiche, architettoniche, gastronomiche, culturali

5. promuovere iniziative di miglioramento infrastrutturale delle zone rurali, con particolare riferimento al reticolo irriguo e alla viabilità ciclopedonale, anche mediante la stipula di convenzioni.

6. migliorare l'accessibilità delle aree rurali del territorio e il livello di servizi diffusi a beneficio della popolazione e in particolare delle aziende

agricole.

7. valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e artigianali tipici, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e sostenendo l'affermazione delle relative filiere

8. effettuare ricerche ed indagini conoscitive dell'area del PSL, al fine di dare completa attuazione al Piano e promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare nei seguenti settori: agricoltura, ambiente, prodotti enogastronomici tipici, patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale, agroenergie, turismo rurale;

9. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

10. Promuovere la redazione di studi sullo sviluppo sostenibile nell'area del PSL

11. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

12. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

13. favorire lo sviluppo di nuovi ambiti di impresa coerenti con la tipicità del territorio

14. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che operano nel campo delle agroenergie.

15. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

16. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

17. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;

18. realizzare iniziative rivolte alla promozione di soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

19. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari;

20. partecipare in qualità di socio in società, società cooperative e loro consorzi;

21. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

22. svolgere una funzione di rappresentanza del territorio e dei soci al fine di migliorare la competitività e di generare opportunità di sviluppo

23. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;

24. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

25. promuovere e sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nei settori delle energie rinnovabili, della trasformazione dei prodotti agricoli, del marketing e della promozione ambientale e territoriale, della gestione ambientale

26. Promuovere progetti di cooperazione internazionale e interterritoriale con altri GAL, ai fini della promozione dello sviluppo locale e dell'attuazione delle strategie del PSL

27. assumere iniziative di fund raising per specifici progetti di sviluppo sostenibile del territorio coerenti con il PSL

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e

previste da Decreto legislativo 385/93, può compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell' oggetto sociale; essa, può inoltre, assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, ma ai soli fini di meglio perseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi le medesime finalità e potrà partecipare a raggruppamenti d'impres.

#### TITOLO TERZO

#### CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONI DEI SOCI

##### **Art. 6.**

Il capitale sociale è fissato in euro .....

e potrà essere diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Esso potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti che mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera e di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter, l'aumento di capitale potrà essere attuato, in tutto od in parte, mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., spetterà il diritto di recesso al socio che non abbia consentito alla decisione.

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio individuato dal progetto, anche se aventi sede legale posta al di fuori del territorio stesso, con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. Non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività.

Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

**Art. 7.** Le partecipazioni sono trasmissibili per atto tra vivi (a titolo gratuito o oneroso) a terzi aventi i requisiti di cui all'art. 6, previo consenso di tanti soci che rappresentino almeno **il sessanta per cento del capitale**, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei Comuni rientranti nei rispettivi ambiti territoriali di competenza del Gal e che non abbiano partecipato alla costituzione della società.

**Art. 8.** Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. In caso di proprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

**Art. 9.** La Società può acquisire dai soci versamenti spontanei in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso durante la vita della società; tali versamenti, se non sono stati utilizzati per aumenti di capitale o per ricostituzione del capitale a seguito di riduzione del capitale per perdite, sono ripetibili dai soci solo nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.

La società può anche ottenere finanziamenti dai soci consenzienti con obbligo di rimborso, con o senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, così come previsto dalle Delibere del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio e comunque nel rispetto delle norme vigenti in

materia.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti dei soci in favore della società, a qualsiasi titolo effettuati, si presumono gratuiti.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza dei soci.

**Art. 10.** Le partecipazioni dei Soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali, patrimoniali e amministrativi, spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni.

#### TITOLO QUARTO

##### RECESSO - ESCLUSIONE

**Art. 11.** Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è disciplinato dagli articoli 2473 e 2437 bis, comma primo, c.c.

**Art. 12.** L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al cinquanta per cento (50%) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua quota con le stesse modalità e criteri previsti dall'art. 2473 c.c. per il recesso.

Resta distinta da quella di cui innanzi l'ipotesi di esclusione del socio moroso da parte degli Amministratori di cui all'art. 2466 c.c.

#### TITOLO QUINTO

##### DECISIONI DEI SOCI

**Art. 13.** I soci si riuniscono almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché, se non diversamente previsto, sulla nomina degli organi sociali e sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Spetta ai soci altresì la possibilità di formulare indirizzi sulle priorità e sui criteri di attuazione del piano "Una terra fatta d'acqua", sollecitare iniziative di diffusione dei contenuti del piano e di proporre integrazioni e correzioni al

Piano che si dovessero rendere necessarie in funzione delle mutate condizioni socioeconomiche o normative.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Devono, comunque, essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c. ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di adozione della decisione mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica con firma digitale.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale.

**Art. 14.** Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure a mezzo di telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo oggetto della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto; in ogni caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza del sessanta per cento del capitale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi giorni quindici dall'avvenuto interpellato di tutti i soci, prendendo in considerazione i soli voti pervenuti entro tale scadenza.

**Art. 15.** Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza del sessanta per cento del capitale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

A tal fine l'organo amministrativo effettuerà la verifica dell'esito della decisione decorsi quindici giorni dalla prestazione del primo consenso, prendendo in considerazione i soli consensi pervenuti entro tale scadenza.

**Art. 16.** L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale, purché nella Provincia di Pavia, dal Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure

mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

In ogni caso, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'esatto elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c..

La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita a terzi con delega generica, ossia non riferita a singole assemblee, né a mezzo di procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di

controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in antecedente prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

Nondimeno nelle more dell'annotazione sul libro soci il diritto di voto può essere riconosciuto dal presidente dell'assemblea al cessionario, sempreché il presidente abbia

verificato o fatto verificare sotto la sua responsabilità che il trasferimento in questione sia opponibile erga omnes ai sensi dell'art. 2470 terzo comma c.c..

L'assemblea può esser tenuta in video/teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del sessanta per cento degli intervenuti e, nel caso di decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale con il voto favorevole del sessanta per cento dell'intero capitale sociale.

#### TITOLO SESTO

##### AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

**Art. 17.** La società è amministrata, da un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione, si compone di 11 (undici) membri di cui

- a) 3 (tre) in rappresentanza dei Comuni soci;
- b) 2 (due) degli altri Enti pubblici;
- c) 6 (sei) dagli altri soci privati.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare quanto previsto al comma 1 per carenza di soci delle categorie indicate o per loro espressa rinuncia a candidarsi, l'Assemblea provvederà a completare il Consiglio di Amministrazione eleggendo liberamente altri candidati. La Componente privata dovrà comunque essere rappresentata in misura non inferiore al 51% nel Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del Consiglio così composto si dovrà comunque, qualora le condizioni lo consentano, ritornare alla formulazione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

**Art. 18.** Ad eccezione dei primi amministratori che vengono nominati nell'atto costitutivo, la nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene votando con le maggioranze previste dal presente statuto più liste concorrenti di candidati, salvo il caso in cui sia stata presentata una sola lista, nel qual caso i soci saranno chiamati a votare l'unica lista presentata.

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della seduta prevista per l'elezione dell'organo e dovranno essere composte nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 16. Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci, calcolato per teste, pari almeno ad 1/4 (un quarto) dei soci con diritto di voto.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali, sino alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica possono prevedere la cooptazione oppure devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tale sostituzione deve avvenire rispettando i requisiti di cui all'art. 16 primo comma. Gli amministratori nominati ai sensi del primo comma scadono contemporaneamente con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo gli amministratori rimasti in carica possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 19.** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare al Consiglio di Amministrazione compete:

- 1) Eleggere al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

- 2) Nominare il Direttore del GAL;
- 3) Formulare in coordinamento con il Direttore il Bilancio Consuntivo, che dovrà poi essere approvato dall'Assemblea;
- 4) Assumere decisioni in merito alle priorità con cui emanare i bandi in funzione della corretta attuazione del Piano;
- 5) Redigere in coordinamento con il Direttore i bandi e i relativi criteri di assegnazione dei punteggi, apportandone le necessarie modifiche al fine di ottimizzare le risorse disponibili, qualora la normativa vigente lo consenta;
- 6) Valutare, sentito il Direttore, le domande e stabilire l'assegnazione dei punteggi;
- 7) Gestire la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari;
- 8) Curare il monitoraggio del Piano, con particolare riguardo agli indicatori individuati in sede di progetto.

**Art. 20.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Pavia su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 3 membri del medesimo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) e, nei casi di urgenza, via fax e/o telegramma da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

**Art. 21.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

**Art. 22.** Al Presidente del Consiglio d' Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e l'uso della firma sociale.

#### TITOLO SETTIMO

##### CONTROLLI

**Art. 23.** Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dell'assemblea dei soci. Le modalità di elezione dei sindaci ed il funzionamento del collegio sindacale sarà determinata dall'assemblea dei soci con apposito regolamento.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'assemblea dei soci, se ritenuto opportuno, compete parimenti la nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

**Art. 24.** In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### TITOLO OTTAVO

##### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

**Art. 25.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 26.** Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato, per l'approvazione, ai soci entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

#### TITOLO NONO

##### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

**Art. 27.** Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. Sono di competenza dell'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### TITOLO DECIMO

##### RINVIO

**Art. 28.** Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.